

AGEVOLAZIONI

Contributo a fondo perduto per le imprese agricole: servono chiarimenti

di Alberto Rocchi, Luigi Scappini



DIGITAL Seminario di specializzazione
I CONTRATTI IN AGRICOLTURA
[Scopri di più >](#)

Sono ormai a pieno regime le richieste dei **contributi a fondo perduto** che il “Decreto Rilancio” ha messo a disposizione delle aziende per fornire un parziale indennizzo ai danni causati dall’emergenza epidemiologica in atto nel Paese.

Nonostante i **chiarimenti** che l’**Agenzia delle entrate** ha diramato con la [circolare 15/E/2020](#) (ma anche con le **istruzioni** al Modello di Domanda e le **informazioni esplicative** messe a disposizione nell’area dedicata del sito istituzionale) non mancano i casi di dubbia soluzione.

Del tutto peculiare è in questo contesto la condizione delle **imprese agricole**.

Come noto, esse presentano una casistica che spesso si discosta dalle situazioni *standard* che le interpretazioni ufficiali normalmente prendono in considerazione per elaborare i **chiarimenti necessari**.

A poco più di un mese dallo spirare del **termine ultimo per la presentazione delle istanze** (24 agosto 2020), pertanto, può essere utile **riepilogare le principali questioni poste e le possibili soluzioni alla luce delle indicazioni di carattere generale contenute nelle circolari disponibili**.

Passaggi interni e autoconsumo

È frequente il caso in cui l’azienda agricola sia tenuta a emettere fatture per **passaggi interni** ai sensi dell’[articolo 36, comma 5, D.P.R. 633/1972](#).

Ad esempio, possono coesistere, nella stessa impresa, **attività agricola** e connessa **agrituristica**,

la prima gestita in regime ordinario e la seconda in *forfait*; in questi casi, il passaggio del bene da attività che conferisce integrale diritto alla detrazione (agricoltura) verso attività che limita tale diritto (agriturismo), costituisce **cessione da fatturare** secondo le regole dei “**passaggi interni**”.

Può sorgere il dubbio se **considerare** o no queste fatture **ai fini del computo** della riduzione di fatturato necessaria per accedere al contributo.

La **risposta** alla domanda sembra possa essere **affermativa**, in quanto i **passaggi interni** sono **operazioni** che **partecipano** alle **liquidazioni periodiche** considerate dalla norma, secondo le indicazioni della [circolare 9/E/2020](#).

Sul piano sostanziale, non sembra peraltro che si verifichino **effetti distorsivi** rispetto all'intento della norma, che resta quello di premiare chi ha avuto una **riduzione di fatturato nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019**. Tendenzialmente, infatti, un maggiore o minore ammontare di fatture per passaggi interni, va in parallelo con l'andamento dell'attività aziendale, dal momento che, in nessun caso, il Legislatore ha inteso dare rilevanza ai costi.

Considerazioni analoghe dovrebbero valere per le fatture per **autoconsumo** di beni: anche queste concorrono alla **formazione del fatturato** dei periodi di riferimento.

Esonerati

Non vi sono **motivi per escludere** dal contributo i soggetti esonerati ai sensi dell'[articolo 34 D.P.R. 633/1972](#). Come noto, questa categoria di imprenditori agricoli, al ricorrere dei presupposti di legge tra cui, principalmente, l'aver realizzato nell'anno precedente un volume d'affari non superiore a euro 7.000,00, sono **dispensati da tutti gli adempimenti Iva**, compresi la **liquidazione e il versamento dell'imposta**.

Essi certificano le operazioni attive attraverso un'autofattura, emessa a cura del cessionario, che dà pieno diritto alla detrazione dell'Iva.

Anche per gli **esonerati**, dunque, si dovranno **rappresentare i fatturati** di aprile 2019 e 2020 ma sulla base delle **autofatture** emesse, ovvero, delle operazioni soggette a tale adempimento realizzate nel periodo considerato.

Qualche **dubbio** può sorgere quando l'imprenditore esonerato ha effettuato **cessioni** nei confronti di **altri esonerati** o di **privati**: in questi casi, non deve essere emessa nessuna autofattura ma una **ricevuta** esclusa da Iva con applicazione dell'imposta di bollo di 2 euro.

Si possono **considerare** anche tali operazioni **nel computo** del fatturato? Le istruzioni non aiutano in tal senso (si veda *infra* per le soccide) ma la logica suggerirebbe di **evitare**

ingiustificabili discriminazioni tra imprese agricole in funzione della clientela.

Conferimenti a cooperative

L'[articolo 34, comma 7, D.P.R. 633/1972](#), prevede che, nel caso di **cessioni** di prodotti agricoli di cui alla Tabella A) dall'impresa agricola **alla cooperativa**, ai fini della vendita, anche previa manipolazione o trasformazione, le operazioni si considerano **effettuate** al momento della **determinazione del prezzo ovvero** nel momento del **versamento di acconti**.

In questi casi, pertanto, per attribuire ciascuna operazione al periodo di riferimento, non occorre considerare il momento della consegna del bene (come da eventuale DDT) ma quello di **emissione** della relativa **fattura** in acconto o a saldo.

Cessioni con prezzo da determinare

Ad **analoghe conclusioni** si perviene nel caso di cessione con prezzo da determinare ai sensi del **D.M. 15.11.1975**: tuttavia, per capire se l'operazione debba concorrere al computo del fatturato nel mese di consegna o in quello di incasso del pagamento, occorre verificare se il DDT che accompagna la merce contenga o meno la dicitura **“cessione con prezzo da determinare”**.

Soccida

Ben più **spinosa** è la problematica per i soccidari. È noto infatti che la divisione degli **accrescimenti** rappresenta sempre un **atto dichiarativo privo di rilevanza** ai fini dell'**Iva**, sia che la liquidazione avvenga in capi, sia che essa si sostanzi in una dazione di denaro, come nel caso più frequente della soccida monetizzata (**risoluzione n. 504929 del 07.12.1973**).

Il soccidario che abbia **ricevuto** soltanto **corrispettivi** in esecuzione del contratto associativo, **può** ottenere il **contributo?**

Il punto focale sta nello **stabilire** se e in che misura possano essere **considerate** nella nozione di **“fatturato”**, le **operazioni escluse** dall'applicazione dell'imposta.

Sul punto, tuttavia, la [circolare 15/E/2020](#) si limita ad affermare che **“per i soggetti che non hanno obbligo di fatturazione, occorre fare riferimento all'ammontare dei ricavi da determinare tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito (cfr. circolare n. 8/E del 3 aprile 2020)”**.

Ipotizziamo il seguente esempio:

Esempio 1

Alfa s.s. (soccidario)

aprile 2019

Incasso corrispettivi soccida (consegna fine ciclo)	euro	10.000,00
---	------	-----------

aprile 2020

Incasso corrispettivi soccida (consegna fine ciclo)	euro	0
---	------	---

Se fosse possibile considerare l'effetto delle soccidate sul fatturato, questa impresa avrebbe diritto al contributo. In realtà, **ostano** a una tale conclusione almeno **due considerazioni**:

- le **istruzioni ufficiali**, che sembrano voler considerare nel “**fatturato**” **soltanto** le **operazioni esenti** da imposta o rientranti in regimi speciali, **escludendo** quelle “**fuori campo**”;
- la particolare posizione del **soccidario “puro”** che è in sostanza un **associato sui generis** dell'imprenditore principale costituito dal soccidante. Quindi, ammettendo a contributo anche il soccidario, si avrebbe una duplicazione dell'aiuto concesso al soccidante o addirittura una sua inversione a beneficio del soccidario per effetto dei diversi tempi di consegna e pagamento dei capi allevati.

Se dunque si applica il **principio dell'esclusione delle operazioni fuori campo**, ciò dovrebbe valere anche nel caso in cui conduce a risultati pro-contribuente.

Esempio 2

Alfa s.s. (soccidario)

aprile 2019

Incasso corrispettivi soccida (consegna fine ciclo)	euro	0
---	------	---

Vendita prodotti agricoli	euro	10.000,00
---------------------------	------	-----------

aprile 2020

Incasso corrispettivi soccida (consegna fine ciclo) euro 10.000,00

Vendita prodotti agricoli euro 0

In questo caso non dovrebbero esserci dubbi nel riconoscere all'impresa in questione un calo di fatturato di euro 10.000,00 da assumere come base di calcolo del contributo a fondo perduto.

Contributi, PAC, PSR, GSE

In linea con quanto sopra affermato, **nessuna rilevanza** può essere riconosciuta ai **contributi** ricevuti dall'impresa agricola, a qualsiasi titolo corrisposti: quote PAC, eventuali misure dei PSR Regionali, contributo in conto esercizio per agroenergie. Queste somme, infatti, sono **fuori campo Iva** e non concorrono mai alla formazione del fatturato.

Si **auspica** comunque un **chiaramento ufficiale**, vista le conseguenze che la legge prevede per l'indebita percezione delle somme.